

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 39 IN DATA 8 MAG. 2013

Oggetto: approvazione della bozza di convenzione tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio in forma associata dell'Ufficio procedimenti disciplinari.

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 433 del 26 ottobre 2009 concernente la nomina del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) nella persona del dott. Giovanni Agnesod, in esecuzione della deliberazione di designazione della Giunta regionale n. 2939 in data 23 ottobre 2009, per il periodo dal 1° novembre 2009 al 31 ottobre 2014;

visto l'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 7 agosto 1990, n. 241;

considerato che:

- l'articolo 73, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale) prevede, per gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della stessa legge, la possibilità di individuare in forma associata l'Ufficio per i procedimenti disciplinari cui spetta l'irrogazione delle sanzioni di maggiore gravità, non rientranti nelle attribuzioni dei dirigenti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera e), ed il supporto dei dirigenti nell'esercizio del potere disciplinare ad essi assegnato;
- ARPA rientra nella categoria "enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione" contemplata nel citato articolo 1;
- in data 11 aprile 2013, con nota prot. n. 3855, ARPA ha espresso parere favorevole all'esercizio in forma associata dell'Ufficio procedimenti disciplinari, secondo il testo proposto dal servizio regionale competente;

richiamati in particolare, con riferimento alla bozza di convenzione in parola, i seguenti articoli:

- 2 di illustrazione delle finalità dell'accordo;
- 3 inerente alla durata triennale della medesima, con espressa facoltà di rinnovo per pari periodo, salvo disdetta;
- 4 di illustrazione delle modalità di operatività dell'Ufficio procedimenti disciplinari;
- 7 inerente ai rapporti finanziari tra le parti coinvolte;
- 8 di disciplina, in particolare, della relazione annuale delle attività svolte che il detto ufficio è tenuto ad illustrare ad ARPA entro il 31 gennaio di ciascun anno;

preso atto quindi dell'esistenza di un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata all'esercizio in forma associata dell'Ufficio procedimenti disciplinari

ritenuto pertanto, per le ragioni sopra esposte, di approvare la relativa bozza di convenzione, risultato di apposito confronto istruttorio fra i soggetti interessati, che si allega in copia al presente provvedimento per costituirne parte integrante;

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

DISPONE

1. di approvare la bozza di convenzione tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio in forma associata dell'Ufficio procedimenti disciplinari, di durata triennale, composta da n. 8 articoli, che si allega in copia al presente provvedimento a formarne parte integrante;
2. di dare atto che l'approvazione della convenzione non comporta oneri finanziari fissi a carico del bilancio agenziale, da valutare in caso di effettivo ricorso al servizio regionale associato;
3. di individuare la dott.ssa Michela Fontana dell'Ufficio Gestione del Personale, quale referente agenziale per l'attuazione dell'accordo di collaborazione in parola;
4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 37/1997;



il Direttore generale
dott. Giovanni Agnesod

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Agnesod", written over the printed name.

**CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE E LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER
L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI**

L'anno 2013, addì del mese di maggio, nella sede della Regione
autonoma Valle d'Aosta,

tra

l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, con sede in
Saint Christophe (Ao), Loc. Grande Charrière n. 44, C.F.
00634260079, nella persona del Direttore Generale, legale
rappresentante *pro tempore*, sig. Giovanni Agnesod, a quanto
infra autorizzato in forza della deliberazione di designazione della
Giunta regionale n. 2939 in data 23 ottobre 2009, per il periodo dal
1° novembre 2009 al 31 ottobre 2014 (di seguito per brevità "Ente"),

e

la **Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste**, con sede in
Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, C.F. 80002270074, nella persona del
Presidente, legale rappresentante *pro tempore*, sig. Augusto
Rollandin, (di seguito per brevità anche "Regione");

PREMESSO CHE

- L'art. 73, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22
(Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione
regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.
Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di

altre leggi in materia di personale) prevede, per gli enti di cui all'art. 1, co. 1 della stessa legge, la possibilità di individuare in forma associata l'Ufficio per i procedimenti disciplinari cui spetta l'irrogazione delle sanzioni di maggiore gravità, non rientranti nelle attribuzioni dei dirigenti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera e), ed il supporto dei dirigenti nell'esercizio del potere disciplinare ad essi assegnato;

- In data 11 aprile 2013, con nota prot. n. 3855, l'Ente ha espresso parere favorevole all'esercizio in forma associata dell'Ufficio procedimenti disciplinari;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente.

Art. 2 – Oggetto e finalità

L'Ente stipula la presente convenzione con la Regione per la predisposizione e la gestione dei procedimenti disciplinari di propria competenza, nei termini di cui all'articolo 4, avvalendosi dell'Ufficio dei procedimenti disciplinari in forma associata istituito presso il Dipartimento personale ed organizzazione della Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 905 del 27 aprile 2012 e successive modificazioni e integrazioni.

Le pubbliche finalità che si perseguono con la presente

convenzione sono relative alla garanzia di un economico, efficace ed efficiente esercizio delle competenze istituzionali dell'Ente e di un'applicazione uniforme delle disposizioni in materia disciplinare.

Art. 3 – Durata e tacita rinnovazione

La presente convenzione ha durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente e si intende rinnovata per successivi periodi triennali, salvo disdetta. La disdetta va comunicata, a mezzo raccomandata A.R., almeno sessanta giorni prima della data di scadenza della convenzione o del suo rinnovo.

Art. 4 – Modalità operative

L'Ufficio procedimenti disciplinari in forma associata ha sede presso il Dipartimento personale e organizzazione della Regione.

Tale Ufficio è competente per i procedimenti disciplinari che comportino sanzioni diverse da quelle minori, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4 del d.lgs. 165/2001, nei confronti di dipendenti e dirigenti dell'Ente, secondo le disposizioni contrattuali e normative di riferimento.

Per tutti i procedimenti disciplinari gestiti dall'Ufficio procedimenti disciplinari in forma associata per conto dell'Ente, anche l'atto conclusivo è adottato dal dirigente preposto all'Ufficio medesimo.

L'Ufficio, concluso il procedimento disciplinare, ne comunica l'esito all'Ente.

L'Ufficio fornisce inoltre supporto ai dirigenti dell'Ente nell'esercizio

del potere disciplinare ad essi assegnato.

Art. 5 – Decorrenza della competenza dell'Ufficio procedimenti

disciplinari in forma associata

La competenza dell'Ufficio procedimenti disciplinari in forma associata, di cui all'articolo 4, decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione ed è relativa ai procedimenti disciplinari per i quali la notizia dell'infrazione disciplinare sia stata acquisita a far data dal giorno di sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 6 – Assegnazione del personale

La Regione assegna il personale necessario al funzionamento dell'Ufficio procedimenti disciplinari in forma associata.

L'Ente individua l'unità addetta alla corretta ed integrale applicazione degli accordi di cui alla presente convenzione, salvo successiva diversa previsione organizzativa concordata tra le parti stesse.

Il personale dell'Ente assegnato alle incombenze di cui al presente articolo si coordina con l'Ufficio procedimenti disciplinari in forma associata per gli adempimenti di competenza (anche relativamente ad eventuali endo-procedimenti direttamente svolti dal medesimo).

Art. 7 - Rapporti finanziari

Gli oneri a carico dell'Ente derivanti dagli accordi pattuiti con la presente saranno determinati a consuntivo, dal Dipartimento personale e organizzazione della Regione, in ragione dell'attività prestata dall'Ufficio procedimenti disciplinari in forma associata a favore dell'Ente stesso.

Art. 8 - Relazione annuale

L'Ufficio procedimenti disciplinari in forma associata illustra all'Ente le attività svolte per conto dello stesso e rendiconta gli oneri sostenuti per la loro realizzazione con una relazione predisposta entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Sig. Giovanni Agnesod

Il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Sig. Augusto Rollandin